Tribunale di Monza
Servizi per il cittadino

ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO

Cos'è

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell'erede: in questo modo l'erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare.

Leggi

Artt. 471-472-473 e 484 e segg. del codice civile. NORMATTIVA

Chi può richiedere

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Dove

Per la dichiarazione di accettazione d'eredità con beneficio d'inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell'ultimo domicilio del deceduto.

Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l'atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all'Ufficio del Territorio.

Come si svolge

1. Per dichiarare l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario va fissato un appuntamento con la cancelleria del Tribunale.
Per poter fissare l'appuntamento occorre la seguente documentazione:
- certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione)
- certificato ultima residenza del defunto
- copia del codice fiscale dell'accettante e del defunto
- copia del documento d'identità dell'accettante e del defunto
- autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati).

2. Il giorno di stesura del verbale di accettazione con beneficio d'inventario:
- presentare una marca da bollo da € 14,62 da applicare all'originale dell'atto
- effettuare il versamento bancario di € 262,00 attraverso il modello F23 da ritirare allo sportello della cancelleria
- la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell'atto.

3. Prima o dopo aver reso la dichiarazione al cancelliere, l'interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell'inventario. L'inventario è necessario per accertare la consistenza dell'eredità.
Per la redazione dell'inventario occorre presentare:
- nota di iscrizione a ruolo
- marca da bollo da € 8,00
- contributo unificato € 85,00 (per i minori tale marca non occorre)
- istanza per richiedere la nomina del cancelliere per la redazione dell'inventario.

4. Per il ritiro dell'atto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia.

Nota bene

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne curi il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni.

Costi

Per la redazione dell'inventario:
- una marca da bollo da € 8,00
- una marca da bollo da € 85,00.

Tempi	L'atto viene redatto il giorno dell'appuntamento.
Informazioni utili	Se l'erede è in possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) lo deve fare entro 3 mesi dalla morte del testatore, altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice. L'accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al compimento dell'inventario. Se il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l'inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell'inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità. Chiunque ha interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.